



Copia

Comune di Gonnosno'

PROVINCIA DI ORISTANO

DECRETO DEL SINDACO N. 8 DEL 24 MARZO 2020

OGGETTO:

Definizione criteri per lo svolgimento delle sedute degli organi collegiali, ai sensi dell'art. 73 (Semplificazioni in materia di organi collegiali) del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

IL SINDACO

Visti:

- la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 che introduce misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019;
- la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1 del 25 febbraio 2020 n. 1 recante le prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da CODIV-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'articolo 1 del D.L. n. 6/2020;
- il DPCM 01 Marzo 2020 all'art. 4 rubricato "*Ulteriori misure sull'intero territorio nazionale*", che dispone che la modalità di lavoro agile, disciplinata dagli articoli 18 e 23 della legge 22 maggio 2017 n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, ad ogni rapporto di lavoro secondo i principi dettati dalle menzionate disposizioni;
- il DPCM del 04 Marzo 2020 recante "*Ulteriori disposizioni attuative del Decreto – Legge 23 febbraio 2020, n. 6, COVID-19*";
- il DPCM del 09 Marzo 2020 recante "*Ulteriori disposizioni attuative del Decreto – Legge 23 febbraio 2020, n. 6, COVID-19, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale* pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 09.03.2020;
- il DPCM dell'11 marzo 2020 "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell'11.03.2020;

Richiamati in particolare:

- la direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 2 del 12.03.2020, recante “Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165” nella quale, al punto 4 (*Eventi aggregativi di qualsiasi natura*), testualmente dispone “*Fermo restando quanto previsto dai provvedimenti adottati in attuazione del decreto-legge n. 6 del 2020, le amministrazioni, nell'ambito delle attività indifferibili, svolgono ogni forma di riunione con modalità telematiche o tali da assicurare, nei casi residuali, un adeguato distanziamento come misura precauzionale, al fine di evitare lo spostamento delle persone fisiche e comunque forme di assembramento*”;
- l'articolo 73 (Semplificazioni in materia di organi collegiali) del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17.03.2020, che così dispone “*I consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal Presidente del consiglio, ove previsto, o dal Sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente*”;

Rilevato che i provvedimenti citati, tutti volti a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 dispongono la limitazione degli spostamenti sul territorio nazionale, cosa questa che influisce anche sulla presenza congiunta del Sindaco, degli Assessori, dei Consiglieri Comunali, dei dipendenti, del Segretario comunale presso la sede municipale;

Considerato che risulta necessario, al fine di favorire una maggiore efficacia e tempestività dell'azione amministrativa del Comune, porre in essere interventi emergenziali e, pertanto, definire criteri generali relativi allo svolgimento delle sedute della Giunta e del Consiglio comunale, con modalità telematica con possibilità del Sindaco, degli Assessori, dei Consiglieri comunali, dei dipendenti, del segretario comunale di partecipare a distanza alle sedute della Giunta e del Consiglio comunale, nel rispetto del metodo collegiale degli Organi;

Dato atto che le moderne tecnologie possono consentire anche lo svolgimento di sedute collegiali in modalità di videoconferenza e teleconferenza con conseguente possibilità del sindaco, degli assessori, dei consiglieri comunali, del segretario comunale ed eventualmente dei dipendenti di partecipare a distanza alle sedute, nel rispetto del metodo collegiale, ed e in linea con le prescrizioni d'emergenza dettate dai soprarichiamati decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, così riducendosi al massimo le occasioni di contatto e di potenziale contagio;

Ribadito, pertanto, che, con particolare riferimento alle modalità di collegamento telematico, dovrà essere comunque garantito, da un lato, l'usuale e necessario riserbo sullo svolgimento delle sedute della Giunta comunale, atteso il carattere non pubblico delle stesse, mentre per le sedute del Consiglio comunale, qualora si dovessero svolgere in modalità telematica, dovrà assicurarsi un'adeguata pubblicità della seduta, fermo restando che in caso di svolgimento in presenza dovrà prestarsi particolare osservanza alle prescrizioni d'emergenza dettate dai soprarichiamati decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri con riguardo al distanziamento sociale;

Ritenuto, pertanto, potersi adottare specifico provvedimento che stabilisca le modalità di svolgimento delle sedute della Giunta e, ove possibile, del Consiglio comunale, a distanza con collegamento telematico;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto comunale

DECRETA

Di approvare la premessa narrativa dichiarandola parte integrante e sostanziale del dispositivo di cui al presente provvedimento.

Di approvare i seguenti criteri e modalità di svolgimento delle sedute degli organi collegiali a distanza con collegamento telematico:

- le sedute di Giunta comunale, presiedute dal Sindaco o dal Vice Sindaco, potranno validamente svolgersi anche senza la necessaria contestuale compresenza fisica di tutti i componenti e del segretario presso la sede istituzionale dell'ente. Le sedute possono essere tenute in forma completamente "a distanza", ossia da luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune, con collegamento telematico di tutti i componenti e del segretario in modalità di videoconferenza e/o teleconferenza. Resta comunque nella facoltà del sindaco o, in caso di assenza, del vice sindaco, escludere, all'atto della convocazione, la partecipazione a distanza;
- qualora la seduta di Giunta sia tenuta facendo ricorso alle predette modalità telematiche, di tale circostanza il Segretario comunale darà evidenza nel relativo verbale di seduta, indicando i nominativi dei componenti intervenuti con modalità di videoconferenza e/o teleconferenza;
- per il computo del numero legale si sommano, ai componenti eventualmente presenti fisicamente nella sala ove si svolge la seduta di Giunta, i componenti collegati in videoconferenza e/o teleconferenza da luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune. Nel caso di sedute tenute in forma completamente "a distanza" il numero legale è dato dalla somma di tutti i componenti collegati con modalità di videoconferenza e/o teleconferenza;
- il collegamento audio/video deve essere idoneo: 1) a garantire la possibilità di accertare l'identità dei componenti degli Organi che intervengono in videoconferenza /o teleconferenza, a regolare lo svolgimento dell'adunanza, a constatare e proclamare i risultati della votazione; 2) a consentire al Segretario comunale di percepire quanto accade e viene deliberato nel corso della seduta della Giunta o del Consiglio comunale; 3) a consentire a tutti i componenti della Giunta e del Consiglio di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

Di stabilire che le modalità di cui sopra possano applicarsi anche per le sedute del Consiglio comunale;

Di dare atto che:

- le modalità di partecipazione a distanza di cui sopra si applicano anche alla eventuale partecipazione alle riunioni degli organi collegiali da parte dei dipendenti dell'ente;
- le proposte di delibera, da discutere con modalità telematiche, dovranno essere trasmesse ai componenti degli organi collegiali tramite e-mail o altra forma telematica;

Di dare mandato ai dipendenti comunali di provvedere agli eventuali adempimenti e/o adeguamenti tecnologici, finalizzati a rendere possibile e/o più agevole lo svolgimento delle sedute secondo le modalità indicate precedentemente;

Di dare atto, altresì, che il presente provvedimento deve essere attuato nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali;

Di stabilire che il presente decreto, i cui effetti hanno decorrenza immediata, avrà efficacia per tutto il periodo di emergenza sanitaria da epidemia Covid – 19.

Il Sindaco
Avv. Mauro Steri

